

La tutela dei colombi a Sanseverino durante i secoli XV e XVI

di Raoul Paciaroni

Tra i tanti problemi che affliggono le nostre città se ne è aggiunto in questi ultimi anni uno non meno grave: l'«invasione» dei colombi o piccioni torraioli che dir si voglia¹. L'insediamento di così gran numero di piccioni un tempo selvatici, ma anche domestici, è stato favorito dalla disponibilità di cibo, di ampi spazi, di case disabitate dove vivere indisturbati e dalla contemporanea scomparsa di rapaci antagonisti (falchi, poiane, corvi, ecc.).

Tali pacifici volatili hanno avuto un'esplosione demografica soprattutto nelle aree urbane più vecchie, occupando ogni spazio disponibile proprio perché questi moderni invasori trovano nei centri abitati la soddisfazione ottimale delle loro esigenze vitali, prime fra tutte quella della tranquillità e del cibo.

Purtroppo i rifiuti da essi prodotti creano ovunque inconvenienti igienici, dovuti alla presenza di agenti infettivi, e di degrado del patrimonio monumentale ed edilizio, causati dall'azione chimica corrosiva degli escrementi. I piccioni hanno inoltre determinato il proliferare di un parassita, la zecca, la cui massiccia presenza, non solo è causa di gravi malattie per l'animale, ma può essere pericolosa per la salute dell'uomo.

Proprio per allontanare questi ospiti un po' ingombranti, le città hanno messo a punto una serie di strategie "anti-piccione" che vanno dal divieto assoluto di dare cibo agli animali alla somministrazione di grano con l'aggiunta di anticoncezionali al fine di limitarne la proliferazione, ma nessuna si è rivelata risolutiva.

Completamente diverso era l'atteggiamento che si aveva, soprattutto nel Quattrocento e nel Cinquecento, verso questi volatili divenuti oggetto di severa e rigida protezione. Non dell'eccessiva moltiplicazione si preoccupavano allora i pubblici amministratori, ma della rarefazione dovuta ai cacciatori di frodo, che a danno dei legittimi proprietari cercavano di procurarsi gratis un saporito arrosto per arricchire la povera mensa dove troppo spesso la carne scarseggiava.

Durante quei secoli l'allevamento del Colombo era di primaria importanza e

¹«Proposte e ricerche», fascicolo 44 (1/2000)

parte integrante dell'economia del podere per la fornitura di pregevole carne per l'alimentazione del colono e per la vendita dei giovani piccioni sul mercato cittadino. Altra funzione di tale allevamento era la produzione di un ottimo fertilizzante, il "palombino", che andava ad aggiungersi al concime della stalla per l'ingrasso dei campi.

Perciò un'attenzione tutta particolare era dedicata dalle autorità comunali ai colombi domestici, chiamati comunemente "colombi di colombaia" o "colombi di palombara" (dal nome del caratteristico edificio che li ospitava), con l'emanazione di apposite leggi a loro tutela e con la punizione rigorosa dei contravventori, anche se la maggior parte dei reati restava impunita².

A Sanseverino, importante comune della Marca di Ancona oggetto delle nostre indagini³, già dal XIV secolo erano state emanate norme precise a partire dalla vendita di tali animali per evitarne la rarefazione. Il Consiglio di Credenza, nella seduta del 28 luglio 1370, aveva stabilito che ogni albergatore non potesse acquistare più di 10 paia di piccioni alla settimana e che i proprietari di palombare, situate sia in città che nel distretto, dovevano vendere i loro piccioni esclusivamente nella piazza del Mercato dove maggiore era il controllo delle autorità⁴.

Ma la diffusione dei colombi era continuamente insidiata dai malintenzionati che non perdevano occasione per cacciarli con reti o ragne nelle località dove il loro passo era obbligato, oppure catturandoli di notte all'interno delle stesse colombaie. Gli atti giudiziari del tempo forniscono abbondante materiale in proposito.

Il 30 agosto 1452 Troilo de Bassis da Ferrara, podestà di Sanseverino, processava Stefano di Giovanni della villa di San Pietro e Antonello di Nicolò dalla villa del Serrone, proprio per essere andati «ad capiendum columbos columbariorum qui transibant per quendam exuarchum super possessionem dicti Stefani». Il fatto si era svolto nel febbraio precedente in contrada Colle di Serrone dove Stefano possedeva un terreno sul quale i colombi erano soliti passare. In quel punto i due tesero una rete, ma quando lo stormo vi arrivò a grande velocità la strappò e soltanto tre colombi rimasero nelle maglie. Uno dei pennuti fu preso, vivo, dal suddetto Stefano allo scopo di accoppiarlo con una sua colomba, mentre gli altri due finirono sullo spiedo e servirono per la cena di quella sera.

Il magro bottino costò loro però molto caro perché il podestà li condannò a pagare una multa salatissima a confronto del bene di cui si erano appropriati: venti ducati d'oro cadauno!⁵.

Giacomo di Bartolomeo dal castello di Pitino il 19 agosto 1470 veniva accu-

sato dal podestà di Sanseverino, Galeotto de Galeotti da Amandola, di un reato ancora più grave: oltre al furto dei colombi doveva rispondere di incendio doloso che comportava automaticamente l'applicazione di severe pene corporali. Nelle pagine del processo si legge che, nel precedente mese di luglio, il detto Giacomo aveva portato dolosamente del fuoco all'interno della torre del castello di Pitino, uno dei principali fortilizi del comune, causando l'incendio di tre solai ossia dell'intavolato di legno di tre piani interni.

Il malcapitato, prima della sentenza, riusciva però a far giungere una supplica al Consiglio di Credenza chiedendo misericordia e grazia. Egli si giustificava dicendo che l'incendio non era stato provocato con intenzione criminosa, ma era del tutto accidentale: una notte, infatti, era entrato nella rocca, così come spesso facevano altri giovani del luogo, per prendere alcuni colombi che avevano scelto la torre come confortevole dormitorio («cum quadam sero de nocte accessisset et intrasset dictam turrim ad capiendum pipiones seu columbos in dicta turri existentes prout alii iuvenes castri Pitini soliti sunt facere»). Aveva portato con sé del fuoco per accendere un lume onde rischiarare l'oscurità, ma, inavvertitamente, il fuoco era caduto sul pavimento di tavole da cui si era poi sviluppato l'incendio che aveva bruciato la torre.

Vista la buona fede del supplicante, il Consiglio benevolmente convertiva la pena corporale, prevista dallo statuto, in pena pecuniaria, obbligando Giacomo di Bartolomeo a pagare una multa di venti fiorini e a rifare, entro sei mesi, la torre come era prima⁶.

Un altro caso di furto di colombi lo troviamo trascritto negli atti processuali del podestà Francesco de Gavarducci da Città di Castello, sotto la data del 20 agosto 1479. L'accusato è Apollinare di Guidone da Serralta, che nel mese di settembre dell'anno precedente si era introdotto di nottetempo nella palombara di una certa donna Margherita, posta in contrada Fonte Vecchio nei dintorni della città, ed aveva rubato tre paia di colombi stimati del valore di circa 12 soldi (quindi ogni piccione valeva sui due soldi). Il ladro venne condannato a pagare dieci libbre di multa alle casse del comune e alla restituzione dei colombi o il relativo valente alla proprietaria⁷.

Un reato simile veniva trattato il 18 febbraio 1491 dalla corte del podestà Pierangelo Vitati da Amandola. Nel mese di gennaio di quello stesso anno, tre sanseverinati, Baldassarre Fenocchi, Giovanni Paolo di Giannotto e Pierantonio di Pietro detto Bevilacqua, in un orto situato entro la città, nel quartiere di San Lorenzo, avevano preparato una rete per catturare i colombi, ponendovi anche del

becchime per attirarli nella trappola («cum in dicto orto fuissent apposita retia acta ad capiendum columbos et apposita esca pro columbis capiendis»). Con tale sistema erano riusciti a prendere diversi colombi appartenenti a più colombaie (dodici tra bianchi e neri, secondo i testimoni) fino a che non erano stati scoperti, denunciati e condannati, il successivo 16 marzo, a pagare la consueta multa di 10 libbre cadauno. I tre, dopo aver versato un primo acconto, rivolgevano una supplica al Consiglio di Credenza chiedendo la grazia per il resto della pena che il consesso, sempre indulgente verso questo tipo di reati, concedeva⁸.

Infine, tra le entrate straordinarie del comune relative ai mesi di marzo e aprile 1504 troviamo registrate alcune multe pagate da certi altri che, di notte, avevano rubato dieci paia di colombi dalla colombaia di Piermartino di Francesco posta fuori città, vicino al fiume Potenza; il valore dei volatili sottratti era stimato in circa cinquanta soldi (pertanto ogni piccione valeva allora due soldi e mezzo). I ladri avevano confessato il misfatto ed ottenuto il beneficio della pace dal derubato, ma trattandosi di un reato compiuto di notte la pena veniva raddoppiata e pertanto erano stati condannati a pagare cadauno la multa di ventotto libbre, due soldi e sei denari che corrispondeva a sette fiorini, un bolognino e sei denari⁹. Nel Quattrocento, per abbattere i volatili di piccola e media taglia, si incomincia ad utilizzare, in aggiunta alle tradizionali armi da caccia, un nuovo tipo di balestra molto leggera e di dimensioni ridotte che lanciava una pallottola di terra cotta o rassodata, o di piombo, da cui il nome di pallottiera¹⁰.

A Sanseverino il Consiglio di Credenza, in considerazione delle molestie e dei danni che quotidianamente venivano recati ai «palumbis columbarorum» anche dentro la città, il 21 settembre 1488 aveva stabilito che non si potessero portare «balistas neque arcus neque pallucterias tensas ubi dicti palumbi existunt». Inoltre il 18 ottobre successivo si era nominata una deputazione di quattro cittadini, affinché trovasse soluzioni più efficaci per risolvere il problema¹¹.

Nonostante la proibizione, i piccioni continuavano ad essere facile preda di cacciatori senza scrupoli ed alcune monache francescane del monastero detto delle Povere (oggi Santa Chiara) dovevano ricorrere al Consiglio per chiedere opportuni provvedimenti contro quelli che tiravano ai loro colombi sin dentro il recinto del monastero. Il 21 giugno 1490 veniva pertanto decretato «quod nulli liceat aut cum balista aut pallucteria aut cum aliquo alio tormenti genere inquietare ac occidere columbos aut alios volucres ad muros domi Monasterii pauperum monialium», se non voleva incorrere nella pena di 5 libbre di denari¹².

La somma era troppo lieve per impensierire i cacciatori né lo Statuto munici-

pale contemplava alcuna norma al riguardo per cui, il 20 febbraio dell'anno seguente, veniva prevista una nuova e più severa pena di 25 libre per chi avesse catturato i colombi domestici di palombara («columbi palumbariarum et domorum») con qualsiasi mezzo. Il provvedimento passò con una maggioranza assai striminzita (32 consiglieri favorevoli e 25 contrari), segno che quello di tirare ai colombi, nonostante i danni che comportava, doveva essere uno sport assai diffuso nella città¹³.

Nel frattempo, accanto alla balestra e alla pallottiera compare lo scoppitto, ossia lo schioppo, nome dato alle prime armi da fuoco portatili che si adoperava tuttora nelle zone di campagna per indicare il fucile da caccia; l'uso ne diventa rapidamente generale e minaccia da presso anche i colombi domestici.

Il 18 ottobre 1508 il Consiglio di Credenza fu costretto, infatti, a stabilire una nuova e più pesante multa di 25 fiorini (pari a 100 libre) per chi avesse catturato colombi di palombara, precisando, inoltre, che presso le colombaie «non possit cum balista, pallocteria vel scoppitto trahi et versaliari ad dictos columbos», almeno fino a 10 canne di distanza (la canna di Sanseverino equivaleva a m. 5,36). I priori ebbero l'incarico di far bandire pubblicamente detta risoluzione e di interessare le superiori autorità affinché imponessero qualche pena anche nei confronti dei religiosi che violavano la legge, segno che un po' tutti avevano il brutto vezzo di saettare e sparare ai poveri colombi¹⁴.

Il problema non era solo sanseverinate, ma comune anche alle altre città della Provincia, tanto che il 10 maggio 1538 doveva intervenire il Vicelegato della Marca, Bernardino Tempestini, con una lettera indirizzata ai reggitori di tutti i comuni della Legazione. Così ordinava testualmente: «Farete bandire che nessuna persona di qualsivoglia stato o conditione possi con le balestre, archi, ciarabottane, tirare a colombaro o case dove sono colombi, ne manco a quelli ocellare con reti, lacci et altre sorte di pigliar detti colombi alle campagne per nessun tempo sotto pena di quattro scudi di oro»¹⁵.

Soprattutto le balestre a pallottole, data la loro semplicità di uso e la loro silenziosità, erano tra le armi più insidiose ed avevano avuto una notevole diffusione. Il 26 luglio 1545 il Consiglio di Credenza, constatato il grave danno che veniva inferto alle colombaie proprio «per balistas ad palluctas», proibiva agli abitanti della città e del contado, compresi i chierici, il porto di tale arma in tutto il territorio comunale sotto pena di 25 fiorini. La delibera veniva approvata e confermata anche dal cardinale Miguel da Sylva, allora Legato della Marca¹⁶.

Sembra però che le diverse grida emanate ottenessero scarsi risultati. Così il

14 dicembre 1558 il Governatore della Provincia, Cesare Brancaccio, promulgava un nuovo e più ampio decreto in difesa dei colombi, inasprendo anche le pene per chi fosse stato colto in fallo.

Il tenore del bando era il seguente: «Volendo Monsignor Reverendissimo il Signor Cesare Brancatio Governatore Generale della Provincia della Marca provvedere opportunamente alli danni che continuamente si fanno alli colombi, colombaro et padroni di esse, per virtù del presente bando ordina, proibisce et commanda a tutte et singule persone dell'infrascritti luoghi tanto provinciali quanto forastieri et tanto privilegiati quanto non etiam che fussero soldati della militia che da questo impoi non ardiscano né presummano in modo alcuno con archebusi, balestre, pallottiere, ciarabottane, frombe, sassi, lacci, o qual se sia altra cosa offensiva, tirare alli decti palombi o piccioni di palombaro tanto in esse palombaro quanto nelle case, nei campi, nelli alberi, nelle strade o in qual se sia altro luogho dove si posino, sotto la pena de dui tratti de corda et de cinquanta scudi de oro d'applicarsi per un terzo alla Reverenda Camera Apostolica, un terzo alla Comunità delli luoghi dove si trovaranno et l'altro allo accusatore et executore, quale accusatore sarrà tenuto segreto et se li crederà con un testimonio degno di fede advertendo ogniuno di non contro venire come di sopra che si procederà alle dette pene senza remissione alcuna facendone far fede a tergo dal cancellero delle Comunità della pubblicazione d'esso»¹⁷.

Forse lo spauracchio dei delatori e delle conseguenti pene corporali e pecuniarie avrà per qualche tempo frenato la passione del tiro al piccione, ma col passar degli anni si era nuovamente ripreso ad abbattere i volatili sia con le armi da fuoco che con le più tradizionali balestre.

Impotente a reprimere tale caccia di frodo, la magistratura di Sanseverino, il 15 luglio 1582, richiedeva di nuovo al Legato della Marca il suo autorevole intervento affinché volesse «prohibire il portare delli archibusi con palline et migliarole et anco le balestre tanto a soldati come ad ogn'altra persona, atteso che da questo causa che non si può campare li piccioni». Anche oggi nel dialetto sanseverinate i pallini da caccia vengono chiamati «migliarine», termine che ricorda da vicino le «migliarole» menzionate dal documento¹⁸.

Non tardava la risposta del Legato, il cardinale Marcantonio Colonna, che il 18 agosto seguente così scriveva al comune di Sanseverino: «Havendo noi inteso che le licenze concesse di poter portare lacrime et palline hanno causato et causano tuttavia molti inconvenienti et danni et da molti si abusano nel tirar particolarmente a' colombi di palombara. Per questo col presente pubblico bando ordi-

namo et commandamo che nessuno de qui innanzi ardisca qualsivoglia sorte di licenze portare ne usare in modo alcuno lagrime et palline sotto pena di 25 scudi d'applicarsi alla Reverenda Camera et di tre tratti di corda per ciascuno et ciascuna volta da darsigli in publico senza rispetto alcuno, che in vigore di questo rinvocamo et annullamo tutte licenze concesse sin' hora tanto da noi quanto da monsignor Vicelegato»¹⁹.

Nonostante i reiterati provvedimenti presi dalle autorità per la salvaguardia dei colombi, il fenomeno doloso continuò anche negli anni successivi ed ancora nel 1672 lo Statuto comunale sanciva le seguenti multe: «Colombi di colombara presi con lacci e con altri varii istrumenti, scudi 2; archibugiata a medemi, scudi 1, baiocchi 50»²⁰.

E così gli innocenti e casti volatili varcarono i secoli senza curarsi delle insidie dei cacciatori e saranno superstiti anche alle minacce di oggi, continuando ad imbrattare cappelli e vestiari degli incauti che passino troppo rasente i muri.

Note

1 Colombo e piccione sono sinonimi e vengono usati indifferentemente. Gli antichi romani diedero a questi uccelli il nome di *colombo* (Varrone, *Agricoltura*, capo VII, libro III) per la predilezione che hanno di abitare e di posarsi sul *culmine* delle case e delle torri. Sul colombo e la colombicoltura esiste una ricca bibliografia; qui ci limitiamo a segnalare alcuni titoli, non recenti, ma ancora fondamentali: G. Malagoli, *I colombi. Allevamento, educazione, storia naturale del colombo in generale e del viaggiatore belga in particolare e loro applicazione al servizio militare, allo sport, all'industria, al diletto*, Torino 1887; G. Savorelli, *Il colombo. Allevamento - Sport colombofilo - Intuizione dell'orientamento*, Milano 1942; P. Bonizzi, *I colombi domestici e la colombicoltura*. Sesta edizione a cura di L. e S. Ghidini, Milano 1942.

2 Per l'esatta comprensione dei valori monetari citati nei documenti, notiamo che nella Marca, durante il XV e XVI secolo le monete più in corso furono le seguenti: il *quattrino* di 4 denari; il *soldo* di 3 quattrini o 12 denari; il *bolognino* di 2 soldi o 24 denari; l'*anconitano* di 2 bolognini o 4 soldi; la *libra* di 5 anconitani o 20 soldi; il *fiorino* o *ducato* di 4 libbre oppure 40 bolognini. Si veda R. Paciaroni, *Concia del cuoio e calzolari nella Marca medioevale*, in *L'industria calzaturiera marchigiana. Dalla manifattura alla fabbrica*, a cura di S. Anselmi, Ostra Vetere 1989, p. 69, nota 70.

3 L'argomento della tutela dei colombi è stato da noi già affrontato, ma molto velocemente, in un precedente saggio. Si veda R. Paciaroni, *Palombare e dimore rurali a San Severino tra XIV e XVI secolo*, in *Insedimenti rurali, case coloniche, economia del potere nella storia dell'agricoltura marchigiana*, a cura di S. Anselmi, Jesi 1985, pp. 158-164.

4 Archivio Storico Comunale di Sanseverino (d'ora in poi A.S.C.S.), *Riformanze Consiliari dal 1367 al 1370*, vol. 7, c. 24v.

5 A.S.C.S., *Hic est Liber malleficiorum Comunis et hominum terre Sancti Severini tempore regiminis et potestarie nobilis viri Troily de Bassis de Ferraria sub Annis Domini Millesimo CCCC°LII° etc.*, cc. 57-60v.

6 A.S.C.S., *Hic est Liber maleficiorum et extraordinariorum terre Sancti Severini editus tempore offitii spectabilis et eximii legum doctoris domini Galeocti de Galeoctis de Casaluna de Amandula sub Anno Domini M°CCCC°LXX et LXXI*, cc. 121-122. Ibid., *Riformanze Consiliari dal 1470 al 1471*, vol. 31, cc. 16-18.

7 A.S.C.S., *Hic est Liber malificiorum factus legum doctoris domini Francisci de Gavardutiis de Civitate Castellii honorabilis potestatis terre Sancti Severini M°CCCC°LXX-VIII*, cc. 116-117, cc. 186v-187.

8 A.S.C.S., *Hic est Liber clarissimi legum doctoris domini Peragneli de Vitatis de Amandula honorandi potestatis magnifice terre Sancti Severini Anno Domini 1490 et 1491 pro semestri. Amen*, cc. 157-161, cc. 205v-206v. Ibid., *Riformanze Consiliari dal 1492 al 1502*, vol. 38, cc. 193v-194. Ibid., *Entrata ed Esito dal 1493 al 1497*, vol. 8, c. 74.

9 A.S.C.S., *Entrata ed Esito dal 1502 al 1505*, vol. 13, cc. 119-119v.

10 Sull'origine e l'impiego della balestra a pallottole si veda I. Gelli, *Guida del raccoglitore e dell'amatore di armi antiche*, Milano 1968, pp. 115-116; L. G. Boccia, *Nove secoli di armi da caccia*, Firenze 1967, p. 20.

11 A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1483 al 1488*, vol. 36, cc. 286v-287v, c. 289v. L'antico Statuto comunale, vietava soltanto di portare la «pallottiera» carica entro le mura della città per impedire che, sia pure involontariamente, potessero accadere disgrazie alle persone. Ibid., *Liber statutorum terre Sanctiseverini*, ms. pergameneo del 1426, ff. 93v-94, lib. IV, rub. 22 («*Quod nullus portet pallocteriam tesam per terram*»).

12 A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1488 al 1492*, vol. 37, cc. 118-120.

13 A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1488 al 1492*, vol. 37, cc. 165-166v.

14 A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1508 al 1509*, vol. 41, cc. 24-25, c. 31. Bisogna tener presente che a Sanseverino era molto in auge il tiro con la balestra e con lo schioppetto in occasione della festa del patrono, e che i cittadini si allenavano per la gara durante tutto l'anno forse anche a scapito dei colombi. Si veda R. Paciaroni, *Il gioco della balestra a Sanseverino e in altre città marchigiane (secc. XIV-XVII)*, in «*Studi Maceratesi*», XXXI (1995), pp. 441-510.

15 A.S.C.S., *Ordini de Pontefici e de Legati della Marca dal 1537 al 1560*, vol. 8, cc. 15v-16.

16 A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1544 al 1547*, vol. 55, cc. 51-52v. Ibid., *Libro di capitoli ed ordini diversi*, cc. 132-132v.

17 A.S.C.S., *Brevi pontefici, ordini dei Governatori, dal 1555 al 1559*, vol. 6, cc. 168v-169.

18 A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1580 al 1583*, vol. 72, cc. 227v-228.

19 A.S.C.S., *Ordini de Signori Legati della Marca dal 1582 al 1591*, vol. 13, c. 14.

20 *Iura municipalia, capitula, decreta et statuta civitatis Sancti Severini*, Macerata 1672, P. II (*Decreta*), p. 123. Sulle pene previste da altri statuti marchigiani per chi avesse ucciso colombo o danneggiato le colombaie si veda D. Cecchi, *Statuta Castris Campirutundi (1322-1366). Proprietà fondiaria ed agricoltura negli Statuti della Marca di Ancona*, Milano 1966, pp. 124-126, nota 70.